



---

# **REGOLAMENTO per l'accesso alle prestazioni sociali, socio - sanitarie e scolastiche erogate dal Comune di Almenno San Bartolomeo**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25/07/2016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/06/2021

# Sommario

## TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Principi, oggetto e finalità.....	4
Articolo 2 - Informazione.....	4
Articolo 3 - Definizioni.....	4
Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi della persona in ambito sociale e priorità.....	4
Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale.....	5
Articolo 6 - Liste d'attesa.....	6
Articolo 7 - Cessazione della Presa in Carico.....	7
Articolo 8 - Formule di tutela.....	7
Articolo 9 - Trattamento dei dati personali.....	7
Articolo 10 - Accesso agli atti.....	7

## TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 11 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa.....	7
Articolo 12 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi.....	8
Articolo 13 - Effetti d una nuova dichiarazione sostitutiva unica.....	8
Articolo 14 - ISEE corrente.....	9
Articolo 15 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive.....	9
Articolo 16 - Accertamento di "abbandono e di "estraneità".....	9

## TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 - Riservatezza e trattamento dei dati personali.....	11
Articolo 18 - Abrogazioni.....	11
Articolo 19 - Regolamento di servizi.....	11
Articolo 20 - Entrata in vigore.....	11

## PARTE SPECIALE - Servizi Erogati

### Interventi per la domiciliarità

1. Servizi di Assistenza domiciliare.....	12
2. Pasti a domicilio.....	13
3. Servizio di Trasporto sociale.....	13

### Interventi socio-educativi

4. Assistenza domiciliare educativa disabili (A.D.E.H).....	14
5. Servizio assistenza domiciliare minori (ADM).....	15

6. Servizio incontri protetti.....	15
7. Assistenza educativa minori disabili presso centri estivi.....	16

### Interventi territoriali

8. Servizio di formazione all'autonomia per persone disabili (S.F.A.).....	17
9. Progetti riabilitativi risocializzanti (P.R.R.).....	18

### Interventi economici ad integrazione del reddito

10. Interventi di sostegno economico.....	19
11. Contributo per affido familiare.....	20

### Interventi economici ad integrazione delle rette di servizi

12. Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali.....	20
13. Integrazione di rette di servizi residenziali socio educativi per minori.....	22
14. Centri diurni per minori.....	23
15. Contributo per integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone anziane e disabili (C.D.I. e C.D.D.).....	23

### Interventi economici a sostegno dell'attivazione di servizi

16. Servizi Infanzia - Spazio Gioco.....	24
17 Asilo Nido Comunale "Nido dei Tigli".....	25

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

---

### Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

---

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'accesso, la fruizione e la compartecipazione al costo dei servizi e delle prestazioni sociali, alle prestazioni sociali agevolate ed alla componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune.
2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze e risorse, garantisce l'erogazione delle prestazioni non delegate, ed in particolare:
  - a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), Costituzione;
  - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
  - c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lettere a) e b) da garantire nel territorio comunale.
3. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.
4. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

### Articolo 2 – Informazione

---

1. Attraverso il Servizio di Segretariato Sociale, il Comune garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo dei servizi.

### Articolo 3- Definizioni

---

1. Ai fini del presente regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza<sup>1</sup>, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

### Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

---

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:<sup>2</sup>
  - a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune;
  - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso

---

<sup>1</sup> Con il termine "utenza" si intende, in relazione alla richiesta presentata e/o alla prestazione effettivamente erogata, il richiedente ovvero il beneficiario.

<sup>2</sup> Secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

umanitario,<sup>3</sup> gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;

- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Con tempestiva comunicazione viene richiesto al comune di residenza l'assunzione del caso e degli oneri corrispondenti, riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

## Articolo 5- Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

---

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

4. All'interessato sono inoltre espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:

- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal Servizio Sociale Professionale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente o a mezzo di bando pubblico e non comportino alcuna valutazione Tecnico-Professionale.

6. Con provvedimento finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, l'ammontare della quota di compartecipazione, ovvero l'importo del contributo concesso, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e nei limiti definiti dalle disposizioni attuative di Giunta, di cui al successivo articolo 12.

7. A seguito di presa in carico, il Servizio Sociale Professionale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato "Progetto Sociale", concordato con l'interessato o, ove possibile, con il suo rappresentante o con la persona che ha presentato la domanda. Il "Progetto

---

<sup>3</sup> Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Sociale” non è richiesto per l'attivazione di servizi quali asilo-nido, mensa e trasporto scolastici, centri estivi, trasporti sociali e pasti a domicilio, per i quali è sufficiente la valutazione dei criteri di accesso e di compartecipazione definiti nei successivi articoli.

8. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che può definire all'interno del contratto sociale:

- a) gli obiettivi del programma;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti, secondo il criterio dell'appropriatezza;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato e dei familiari;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E. ed eventuali ulteriori criteri di selezione;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

9. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del Progetto Sociale da parte del Servizio Sociale Professionale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto, fatte salve le prestazioni ed i servizi attivati d'ufficio.

10. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

11. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

12. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune per servizi e prestazioni non ricompresi nel presente documento.

13. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza a tantum, il Servizio Sociale Professionale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del responsabile del servizio.

## Articolo 6 - Lista di attesa

---

1. Qualora il Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- Rischio sociale elevato;
- Assenza di rete familiare ed amicale;
- Famiglie mono-genitoriali;
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

2. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

### Articolo 7 - Cessazione della Presa in Carico

1. Il Servizio Sociale Professionale comunale determina la cessazione della Presa in Carico della persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

1. raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
2. decadenza dei requisiti;
3. interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
4. trasferimento della residenza o decesso del beneficiario.

### Articolo 8 - Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:

- a) la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
- b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal presente regolamento comunale.

### Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

1. La struttura organizzativa comunale competente opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

### Articolo 10 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

## **TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI**

### Articolo 11 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

1. Salvo diversa disposizione normativa, chiunque usufruisca di servizi e prestazioni sociali, è tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo sulla base della propria condizione economica, definita in base all'ISEE, di cui al DPCM 159/13 e smi, e di eventuali ulteriori criteri di selezione dei beneficiari

2. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

3. È altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

## Articolo 12 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. L'ISEE è requisito di accesso ai contributi economici, e criterio per la determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi e delle prestazioni.

2. La mancata presentazione dell'ISEE, ovvero l'attestazione di ISEE non calcolabile, precludono l'accesso ai contributi economici ed alle tariffe agevolate per la fruizione dei servizi ma, non precludono l'accesso ai servizi ed interventi a valenza universalistica.

3. La Giunta comunale, annualmente definisce nelle disposizioni attuative, nel rispetto dei principi del presente regolamento e nel rispetto degli equilibri di bilancio:

- a. le soglie ISEE di accesso e di compartecipazione,
- b. le quote di compartecipazione, ovvero gli importi dei contributi;
- c. con riferimento ai servizi per i quali è prevista una compartecipazione a fasce, gli scaglioni ISEE e le percentuali di compartecipazione corrispondenti;
- d. le quote di contribuzione universalistica senza l'applicazione dell'ISEE;
- e. con particolare riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di compartecipazione personalizzata a carico dell'utenza, la giunta definisce: l'ISEE finale, l'ISEE iniziale e la quota massima di compartecipazione alla spesa, da collocarsi nella seguente formula:

(Isee utenza dedotto l'Isee iniziale) x quota massima di partecipazione alla spesa

$$\text{Compartecipazione Utente} = \frac{\text{Isee utenza dedotto l'Isee iniziale}}{\text{Isee finale dedotto l'Isee iniziale}}$$

4. Ai fini della suindicata formula, si intende per:

- compartecipazione utenza: percentuale di costo della retta a carico dell'utenza;
- ISEE utenza: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni<sup>4</sup>. In presenza di un ISEE utenza inferiore al valore dell'ISEE iniziale non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa. In presenza di un ISEE superiore all'ISEE finale, si applica la tariffa massima;
- ISEE iniziale: è il valore al di sotto del quale l'utenza è esentata dalla compartecipazione al costo dei servizi;
- ISEE finale: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;
- quota massima di compartecipazione alla spesa: è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio.

## Articolo 13 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

<sup>4</sup> Così come previsto dall'art. 2 comma 4 del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

## Articolo 14 - ISEE corrente

---

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. Gli effetti delle attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di sei mesi.
3. Gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno, ai fini della rideterminazione delle agevolazioni, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

## Articolo 15 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

---

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.
2. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale.
3. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante<sup>5</sup> decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.<sup>6</sup>
4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.
5. Per i cittadini extra UE viene controllata la presenza di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità (Agenzia delle Entrate) dello Stato estero di provenienza, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana nel Paese di provenienza che ne attesta la conformità all'originale, ai sensi degli art.3 DPR 445/2000 e art.2 DPR 394/1999 e s.m.i.  
I certificati e gli attestati prodotti dovranno indicare i beni mobili e/o immobili posseduti all'estero, ovvero le quote di possesso degli stessi, salvo certificare l'insussistenza di proprietà immobiliari o mobiliari nel Paese stesso a qualunque titolo acquisite.

## Articolo 16 Accertamento di "abbandono" e di "estraneità"

---

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di abbandono previste dall'art. 3 comma 3 lettera e (nucleo familiare), le persone interessate possono produrre istanza formale al Comune allegando una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio e corredata da uno dei seguenti documenti:

- Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale ("Violazione degli obblighi di assistenza familiare": Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbandone una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
  - 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

---

<sup>5</sup> V. l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

<sup>6</sup> V. l'articolo <sup>76</sup> del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

- Copia di denuncia alla Questura ovvero alla Stazione Carabinieri di avvenuto abbandono e/o scomparsa del/della coniuge
- Copia di segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, lettera c) del D.P.R. 2243/1989

A seguito di istruttoria e previa relazione dell'Assistente Sociale, il Comune certifica:

- a) il sussistere delle condizioni di abbandono, ovvero
- b) dichiarare il non sussistere delle condizioni di abbandono ovvero
- c) esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di abbandono.

2. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio - sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), il figlio/a che intenda far valere la situazione di "estraneità", dovrà presentare idonea istanza al Comune diretta ad accertare lo stato di "estraneità" nei confronti del/dei genitori. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, (da allegare obbligatoriamente), corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale
- Copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del/dei figlio/i
- Copia provvedimento di condanna del genitore per comportamenti aggressivi  
Ovvero ingiuriosi ovvero lesivi della persona nei confronti del figlio
- Altra documentazione probatoria

Il Comune, a seguito di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune a:

- a) dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- b) dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- c) esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

3. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria deve concludersi entro 60 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune di una delle tre ipotesi sopra indicate.

## TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

---

### Articolo 17 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

---

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali e presso l'ufficio scuola, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.<sup>7</sup>

### Articolo 18 - Abrogazioni

---

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

### Articolo 19 - Regolamentazione di servizi

---

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

### Articolo 20- Entrata in vigore

---

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.

---

<sup>7</sup> Nel rispetto delle norme contenute negli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## PARTE SPECIALE. Servizi erogati

---

### Interventi per la domiciliarità

---

#### 1. Servizio di assistenza domiciliare

---

##### 1.1 - Descrizione del servizio

---

1. Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato "S.A.D.", è costituito da interventi socio-assistenziali erogati a domicilio e nell'ambiente di vita a persone e famiglie fragili in stato di bisogno per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

##### 1.2 - Finalità

---

1. Il S.A.D. è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

##### 1.3 - Destinatari

---

1. I destinatari del S.A.D. sono persone o nuclei familiari residenti nel Comune in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

2. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone e/o famiglie in condizioni di fragilità e/o non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate, che non hanno una rete di aiuti significativa e che necessitano di prestazioni per rispondere ai bisogni primari (igiene, alimentazione, mobilità).

##### 1.4 - Tipologia delle prestazioni

---

1. Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:

- a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
- b) sostegno della rete familiare dell'utente;
- c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

##### 1.5 - Compartecipazione al costo del servizio

---

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 12, comma 3, lettera c., del presente regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene calcolata moltiplicando il numero di ore di SAD fruite nel mese di riferimento per la tariffa determinata nella fascia ISEE di appartenenza e immediatamente comunicata all'utenza.

## 2. Pasti a domicilio

---

### 2.1 - Descrizione del servizio

---

1. Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

### 2.2 - Finalità

---

1. Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

### 2.3 - Destinatari

---

1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

2. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

### 2.4 - Tipologia delle prestazioni

---

1. Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.

2. Il menù è uguale per tutti gli utenti. Viene garantito un menù con specifica attenzione a particolari diete solo se documentate da apposita certificazione medica.

### 2.5 - Compartecipazione al costo del servizio

---

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio per quota unitaria fissa senza applicazione dell'ISEE in quanto servizio non ricompreso tra le prestazioni sociali agevolate.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di pasti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa fissa stabilita annualmente dalla Giunta comunale e immediatamente comunicata all'utenza.

## 3. Servizio di trasporto sociale

---

### 3.1 - Descrizione del servizio

---

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione e socializzazione,<sup>8</sup> secondo le modalità definite nei Criteri di utilizzo dei mezzi di trasporto.

### 3.2 - Destinatari

---

1. Sono destinatari del servizio:

- a) persone anziane e disabili;
- b) persone anziane o disabili non autosufficienti con accompagnatore;
- c) situazioni segnalate dal servizio sociale.

2. Accedono prioritariamente al servizio le persone prive di rete familiare di supporto.

---

<sup>8</sup> Ai sensi dell'articolo 26 comma 2 della legge n. 104 del 05 febbraio 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.

### *3.3- Tipologia delle prestazioni*

---

1. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.
2. Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione dell'utente e l'accompagnamento all'interno della struttura di destinazione.
3. Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

### *3.4 - Compartecipazione al costo del servizio*

---

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio, annualmente deliberata dalla Giunta comunale, diversificata in base ai chilometri percorsi, senza applicazione dell'ISEE in quanto servizio non ricompreso tra le prestazioni sociali agevolate

## **Interventi socio-educativi**

---

### *4. Assistenza domiciliare educativa disabili (A.D.E.H.)*

---

#### *4.1 - Descrizione del servizio*

---

1. Il servizio di assistenza educativa domiciliare disabili, di seguito denominato "A.D.E.H.", è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi rivolti a persone disabili, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.

#### *4.2 - Finalità*

---

1. Il servizio è finalizzato al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche della persona disabile, al supporto al compito educativo della famiglia, alla socializzazione ed integrazione del disabile nel proprio territorio di appartenenza.

#### *4.3 - Destinatari*

---

1. Destinatari del servizio sono persone con disabilità, certificata e superiore al 46%,<sup>9</sup> disabili, di età compresa tra i 3 ed i 35 anni, che vivono difficoltà di relazione all'interno del proprio nucleo familiare e che necessitano di un percorso educativo individualizzato collocabile in ambito familiare o territoriale.
2. Accedono prioritariamente al servizio A.D.E.H. le persone disabili che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

#### *4.4 - Tipologia delle prestazioni*

---

1. Il servizio A.D.E.H. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere:
  - a) le conoscenze;
  - b) l'esecuzione dei compiti della routine quotidiana;
  - c) le capacità comunicative;
  - d) la cura della propria persona;
  - e) l'adempimento di azioni e compiti domestici;
  - f) le regole relazionali e sociali.

---

<sup>9</sup> Nel caso di minori con disabilità non si prevede la presenza della certificazione di invalidità ma la presentazione di adeguata documentazione relativa alla patologia.

2. La tipologia di prestazione socio-educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

## 5. Servizio di assistenza domiciliare minori (ADM)

---

### 5.1 Descrizione del servizio

---

1. Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato "A.D.M.", consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.

### 5.2 Finalità

---

1. Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.

### 5.3 Destinatari

---

1. Sono destinatari del servizio i minori (e le rispettive famiglie):

a) destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;

b) che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;

c) che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

2. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

### 5.4 Tipologia delle prestazioni

---

1. L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.

2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato d'intervento predisposto dal servizio sociale.

### 5.5 Compartecipazione al costo del servizio

---

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 12 del presente regolamento

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero delle ore di assistenza domiciliare minori fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla già menzionata formula e immediatamente comunicata all'utenza.

## 6. Servizio d'incontri protetti

---

### 6.1 Descrizione del servizio

---

1. Il servizio d'incontri protetti consiste in visite protette alla presenza di educatori professionali dedicati all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione d'incontri tra figli-genitori che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità disposti dall'autorità giudiziaria.

## 6.2 Finalità

---

1. Il servizio è finalizzato a:

- a) promuovere relazione genitori-figlio funzionali all'interesse del minore verso il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
- b) attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
- c) utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
- d) garantire il diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.

## 6.3 Destinatari

---

1. I destinatari del servizio sono minori sottoposti a provvedimento di tutela dell'autorità giudiziaria di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento etero-familiare, inserimento in comunità di accoglienza.

## 6.4 Tipologia delle prestazioni

---

1. Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli.

## 6.5 Compartecipazione al costo del servizio.

---

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 12 del presente regolamento o con altre modalità definite dalla giunta comunale con apposito atto.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero d'incontri protetti fruiti nel mese di riferimento per la quota di compartecipazione individuata dalla già menzionata formula e immediatamente comunicata all'utenza.

## 7. Assistenza educativa minori disabili presso centri estivi

---

### 7.1 - Descrizione del servizio

---

1. Il servizio di assistenza educativa minori disabili presso centri estivi è costituito da attività di supporto all'autonomia ed alla comunicazione del minore disabile che si realizzano nell'ambito dei centri estivi, quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti degli stessi.

### 7.2 - Finalità

---

1. Il servizio è finalizzato a favorire l'integrazione di minori disabili all'interno della proposta ludico-educativa dei centri estivi e garantire un supporto alle famiglie nel periodo di sospensione delle attività scolastiche.

### 7.3 - Destinatari

---

1. Destinatari del servizio sono i minori disabili per i quali è riconosciuta, durante l'anno scolastico che precede l'attività estiva, la necessità dell'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale.

### 7.4 - Tipologia delle prestazioni

---

1. Il servizio assistenza educativa minori disabili presso centri estivi viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione del minore disabile con potenzialità di sviluppo delle competenze nell'autonomia e nella integrazione nel contesto ludico-educativo.

2. Il servizio è riconosciuto in base al progetto personalizzato definito con i servizi specialistici.

3. Qualora lo stanziamento complessivo non fosse sufficiente a garantire le ore di assistenza educativa richieste, le stesse verranno proporzionalmente ridotte in base alle risorse disponibili.
4. Il servizio è riconosciuto, di norma, ai minori che frequentano i centri e le attività diurne ubicati sul territorio comunale. Il servizio sociale si riserva di valutare l'accoglimento anche delle richieste di assistenza presso centri situati in altri comuni, in accordo con l'ente gestore a cui è affidato il servizio e secondo principi di sostenibilità.

#### *7.5 - Compartecipazione al costo del servizio*

---

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate dal Regolamento in materia di servizi sociali in gestione associata con l'Azienda Speciale Consortile Valle Imagna Villa d'Almè (voucher CRE).

## **Interventi territoriali**

### **8. Servizio di formazione all'autonomia per persone disabili (S.F.A)**

---

#### *8.1 - Descrizione del servizio*

---

1. Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato "S.F.A.", è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.<sup>10</sup>

#### *8.2 - Finalità*

---

1. Il servizio di formazione all'autonomia è finalizzato all'acquisizione di competenze sociali, all'acquisizione/riacquisizione del proprio ruolo nella famiglia o all'emancipazione da essa, all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo.

#### *8.3 - Destinatari*

---

1. Destinatari del servizio di formazione all'autonomia sono:
  - a) persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
  - b) persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.
2. Non possono accedere allo S.F.A. persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.
3. Accedono in via prioritaria al servizio le persone disabili che non dispongono di altre opportunità di socializzazione.

#### *8.4 - Tipologia delle prestazioni*

---

1. Il servizio S.F.A. è caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia, realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente. Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato si realizzano prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.
2. La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socio educativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni singolo utente.

#### *8.5 - Compartecipazione al costo del servizio*

---

---

<sup>10</sup> Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 13 giugno 2008, n. 7433.

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 12, comma 3, lettera c. del presente regolamento.
2. La quota di compartecipazione mensile al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di frequenza standard mensili (definite nel progetto individualizzato) di ciascun utente per la tariffa determinata nella fascia ISEE di appartenenza e immediatamente comunicata all'utenza.

## 9. Progetti riabilitativi risocializzanti (PRR)

### 9.1 - Descrizione del servizio

1. Il progetto riabilitativo risocializzante, di seguito denominato "P.R.R.",<sup>11</sup> consiste in attività mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali, realizzate attraverso attività di tipo semi-occupazionale, nell'ambito di normali contesti lavorativi all'interno di un percorso socio educativo individualizzato.

### 9.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a:
  - a) rispondere ai bisogni di integrazione sociale del beneficiario;
  - b) contrastare le condizioni di rischio di emarginazione sociale;
  - c) sviluppare le capacità relazionali e comunicative per valutare l'esistenza di pre-requisiti che caratterizzano l'identità professionale,
  - d) promuovere percorsi osservativi e valutativi delle capacità del beneficiario.

### 9.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono persone con disabilità fisica o psichica o in particolare condizione di fragilità.

### 9.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il progetto riabilitativo risocializzante è caratterizzato dall'offerta di attività semi-occupazionali, progettate e condivise con le agenzie del territorio (cooperative, biblioteche, mense, oratori, scuole, negozi, ecc.) che si prestano per l'attuazione del progetto.
2. La tipologia e la frequenza delle attività socio-occupazionali sono definite nel progetto formativo individuale di ogni singolo utente.
3. Ogni beneficiario è assicurato presso l'INAIL (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante) e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante). Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal beneficiario al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.
5. Il Comune riconosce a favore delle persone inserite nei progetti riabilitativi risocializzanti un compenso motivazionale, il cui importo è definito in base al progetto personalizzato, nel rispetto degli equilibri di bilancio, annualmente da parte della Giunta comunale, secondo le seguenti modalità:

<i>N. giorni di attività nella settimana</i>	<i>Importo mensile</i>
5 o più	100% del compenso massimo
4	80%

<sup>11</sup> V. il protocollo d'intesa relativo all'attivazione di progetti riabilitativi risocializzanti (PRR) tra direzione Territoriale del Lavoro di Bergamo, provincia di Bergamo, consigli odi Rappresentanza dei sindacati, Assemblee distrettuali dei Sindaci - Ambiti territoriali, ASL della provincia di Bergamo, A.O. Papa Giovanni XXIII, A.O. Treviglio, A.O. Bolognini di Seriate, Confcooperative Bergamo, Legacoop Bergamo, CISL -CGIL -UIL, sottoscritto in data 16 maggio 2014.

3	60%
2	40%
1	20%

5. Il numero delle mensilità del compenso motivazionale erogate è pari al numero di mesi di svolgimento del progetto riabilitativo risocializzante nell'anno. L'importo mensile è ridotto alla metà in caso di effettuazione dell'attività per un numero di giorni di calendario inferiore a 15.

### *9.5 - Compartecipazione al costo del servizio*

---

1. Per il progetto riabilitativo risocializzante non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

## **Interventi economici ad integrazione del reddito**

---

### **10. Interventi di sostegno economico**

---

#### *10.1 - Descrizione dell'intervento*

---

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria,<sup>12</sup> rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.

3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.

#### *10.2 - Finalità*

---

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

#### *10.3 - Destinatari*

---

1. Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.

#### *10.4 - Tipologia degli interventi*

---

1. Sono previste tipologie di interventi di sostegno economico, diversamente attivabili in funzione dell'utenza secondo quanto nominato dai regolamenti in essere così come modificati:

- Regolamento per la gestione del fondo solidarietà per contrastare la crisi economica e le situazioni di estremo disagio economico – temporaneo sul territorio comunale e per fronteggiare calamità naturali sul territorio nazionale, ART. 3, introduzione di soglia ISEE che verrà determinata annualmente dalla Giunta comunale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

- Regolamento per la concessione di sovvenzioni contributi e sussidi finanziari, ART. 2 comma 5, introduzione di soglia ISEE che verrà determinata annualmente dalla Giunta comunale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

## 11. Contributo per affido familiare

---

### 11.1 Descrizione dell'intervento

---

1. Per contributo per affido familiare s'intende un beneficio economico forfettario corrisposto alle famiglie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale.
2. L'Azienda sostiene i contributi per i primi 4 mesi di accoglienza, secondo le modalità e disponibilità previste dal regolamento del Fondo Collocazione Urgente.

### 11.2 Finalità

---

1. Il contributo per affido familiare è finalizzato al concorso del mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.
2. È rivolto ai nuclei affidatari di minori di cui uno o entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale siano residenti nel Comune.

### 11.3 Modalità di erogazione

---

1. Il Comune può riconoscere al nucleo affidatario un contributo economico mensile forfettario in caso di affido etero familiare, con importo differenziato nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale.
2. Il Comune valuta discrezionalmente l'erogabilità del contributo in caso di affido a parenti entro il quarto grado (l'art. 9 co. 4 della L. 4 maggio 1983, n. 184, rubricata "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) o di altri adulti legalmente responsabili per il minore in base alle leggi vigenti dell'ordinamento italiano.
3. Potrà essere riconosciuto un eventuale contributo aggiuntivo per spese straordinarie, quest'ultimo erogato previa valutazione del servizio sociale comunale con il servizio affidi.
4. L'importo del contributo economico per affido viene determinato dalla Giunta comunale in sede di determinazione delle rette e delle tariffe.

### 11.4 Compartecipazione al costo del servizio

---

1. È prevista una compartecipazione dei genitori del minore in affidamento secondo le modalità specificate all'art. 12 del presente regolamento o con modalità di compartecipazione definita dalla giunta comunale con apposito atto.

## Interventi economici ad integrazione delle rette di servizi

## 12. Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali

---

### 12.1 - Premessa

---

Nelle more dell'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e del conseguente adeguamento della legislazione regionale al nuovo contesto normativo nazionale l'accesso alle unità d'offerta socio sanitarie continua ad essere assicurato in relazione alla valutazione del bisogno.

### 12.2 Descrizione dell'intervento

---

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario<sup>13</sup> ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario<sup>14</sup> erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, liquidato direttamente all'ente gestore.

### *12.3 Finalità*

---

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire:
- alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo;
  - alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

### *12.4 Destinatari*

---

1. Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:
- a) persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
  - b) persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.
2. Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall'autorità giudiziaria.
3. La scelta della struttura di ricovero non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi parenti ma deve essere concordata con il Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo. La soddisfazione di entrambe le necessità può avvenire, in caso di contrasto tra le parti, con un esame specialistico svolto da struttura pubblica alla quale venga sottoposta anche la valutazione in merito all'idoneità della struttura rispetto ai bisogni rilevati.

### *12.5 – Requisiti di accesso e modalità di presentazione della domanda*

---

1. Condizioni per accedere ai contributi economici ad integrazione della retta per i servizi residenziali a ciclo continuativo sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall'autorità giudiziaria.
2. Costituiscono requisiti d'accesso all'intervento di natura economica ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate:
- 1. disabilità intellettiva, fisico-motoria e/o sensoriale, per le quali sia stato riconosciuto lo stato di handicap in base ai commi 1 e 3, art. 3, L.104/92;
  - 2. persone in stato di gravissima marginalità che non possono essere assistite a domicilio;
  - 3. nel caso di persone anziane un'età minima di 65 anni
  - 4. un ISEE inferiore alla soglia definita annualmente e pari alla media del costo annuale delle rette stabilite dagli enti gestori delle strutture residenziali a carattere socio sanitario della Provincia di Bergamo

---

<sup>13</sup> Quali comunità alloggio, comunità educative, comunità familiari, alloggi per l'autonomia, ai sensi della D.G.R 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

<sup>14</sup> Quali Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani (RSA), Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità (RSD), Comunità alloggio sociosanitaria per persone con disabilità (CSS), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R 3/2008".

3. Sono esclusi dall'intervento economico del Comune, ad integrazione della retta, i beneficiari di ricoveri temporanei/sollievo.

### *12.6 - Compartecipazione al costo del servizio*

---

1. Secondo i principi espressi dalla D.G.R. 06/03/2015, N. X / 3230, prima dell'accesso al contributo, si procede all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata.

2. Sarà cura del servizio sociale predisporre un progetto personalizzato (PAI), che in caso di concessione dell'agevolazione, può prevedere il versamento diretto delle pensioni, rendite, indennità comunque denominate e godute per il concorso al pagamento parziale della retta, mantenendo comunque a favore dell'anziano e del disabile una quota per spese personali.

Il contributo a carico del Comune per l'integrazione retta sarà pari alla differenza tra la retta stabilita dall'Ente gestore della struttura presso la quale è ospitata la persona e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dall'utente come determinata nel progetto personalizzato.

Il diretto interessato o chi agisce per esso, sottoscrive per accettazione il PAI e la ripartizione degli oneri relativi.

3. Resta inteso che il Comune, sempre nell'ambito del progetto personalizzato di cui sopra ovvero a margine, potrà procedere ad accordi con la persona ricoverata, ovvero nei casi di impedimento con chi eserciti la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno, finalizzati all'alienazione o utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta.

In caso di ISEE elevati, anche superiori alla quota di accesso, qualora si dovesse concretizzare comunque un obbligo di intervento da parte del Comune ad integrare la retta e la persona ricoverata, ovvero nei casi di impedimento chi eserciti la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno, non consenta alla stipulazione dei suddetti accordi o non sottoscriva il progetto personalizzato, la contribuzione che verrà posta a carico del Comune, per la parte che doveva essere legittimamente a carico dell'utenza, è intesa come anticipazione di quanto dovuto dall'utenza, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata anche in sede successoria.

## *13. Integrazione di rette di servizi residenziali socioeducativi per minori*

---

### *13.1 Descrizione dell'intervento*

---

Per integrazione della retta dei servizi qui disciplinati s'intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali per minorenni, liquidato direttamente all'ente gestore.

### *13.2 Finalità*

---

L'integrazione della retta dei servizi residenziali per minori è finalizzata a garantire al minore una situazione di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

### *13.3 Destinatari dell'intervento*

---

Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono i minori inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

### *13.4 Compartecipazione al costo del servizio*

---

È prevista la compartecipazione da parte dei genitori del minore accolto in strutture residenziali, anche se dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, secondo le modalità definite dall'art. 12 del presente regolamento o da modalità di compartecipazione definita dalla giunta comunale con successivo e apposito atto, salvo il caso in cui l'autorità giudiziaria non disponga direttamente l'ammontare del dovuto. Il contributo da versare deve intendersi per ogni minore allontanato.

Pertanto, le rette per l'inserimento dei minori in strutture residenziali sono a totale carico del Comune di residenza del minore e dei genitori titolari della potestà, al momento dell'avvio dell'intervento.

Nel caso in cui i genitori siano residenti in due Comuni differenti, sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia, il costo è suddiviso al 50% tra i due Comuni.

L'Ambito Distrettuale Valle Imagna – Villa d'Almè sosterrà le rette per i primi quattro mesi di accoglienza, secondo le modalità e disponibilità previste dal Regolamento del Fondo Collocazione Urgente.

## 14. Centri diurni per minori

---

### 14.1 Descrizione del servizio

---

1. Il centro diurno per minori è un servizio educativo che attraverso una puntuale progettazione svolge, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, quali attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione.

### 14.2 Finalità

---

1. Il servizio è finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore, promuovendo le sue autonomie e capacità espressive, stimolandone le competenze sociali e favorendone l'inserimento nel contesto territoriale di appartenenza.

### 14.3 Destinatari

---

1. Destinatari del servizio sono minori che presentano uno stato di bisogno determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei loro confronti e dall'esistenza di circostanze che comportino situazioni a rischio di emarginazione e disadattamento per i minori.

### 14.4 Tipologia delle prestazioni

---

1. Il servizio è caratterizzato dall'offerta di attività volte a contribuire al processo formativo dei ragazzi, all'apprendimento di competenze e abilità sociali, alla costruzione di un positivo rapporto con il mondo adulto sia attraverso un sostegno educativo e relazionale sia offrendo occasioni di aggregazione tra i minori con difficoltà familiari e relazionali. Il servizio prevede l'inserimento in strutture che funzionano di norma nelle ore pomeridiane di tutto l'anno scolastico e per parte dell'estate.

### 14.5 Compartecipazione al costo del servizio

---

1. È prevista una compartecipazione della famiglia al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 12 del presente regolamento o con modalità di compartecipazione definita dalla giunta comunale con successivo e apposito atto.

## 15. Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone anziane e disabili (CDI e CDD)

---

### 15.1 - Descrizione dell'intervento

---

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociale<sup>15</sup> o sociosanitario<sup>16</sup> per anziani e disabili, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore attraverso

---

<sup>15</sup> Quali Centri socio educativi (CSE), ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

<sup>16</sup> Quali Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.), Centri Diurni per Disabili (C.D.D.), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".

la corresponsione di Voucher come definiti dal Regolamento in materia di servizi sociali in gestione associata con l'Azienda Speciale Consortile Valle Imagna Villa d'Almè.

### *15.2 - Finalità*

---

1. Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

### *15.3 - Destinatari*

---

1. Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socio-educative, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.

2. Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

### *15.4 - Compartecipazione al costo del servizio*

---

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate dalla D.G.R. 06/03/2015, N. X / 3230 prima dell'accesso al servizio, si procede all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata. In caso di concessione dell'agevolazione, gli stessi regolamenti possono prevedere il versamento diretto delle pensioni, rendite, indennità per il concorso al pagamento parziale della retta, mantenendo comunque a favore dell'anziano e del disabile una quota per spese personali.

2. Il contributo per l'integrazione retta sarà pari alla differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dall'utente, determinata ai sensi del precedente comma 1.

Il diretto interessato o chi agisce per esso, sottoscrive per accettazione il PAI e la ripartizione degli oneri relativi.

La Giunta comunale, annualmente nel rispetto degli equilibri di bilancio, determina il sistema di compartecipazione, anche in relazioni a disposizioni emanate a livello provinciale, in relazione all'ISEE di cui all'art. 12 comma 3, lettera e. del presente regolamento.

## **Interventi economici a sostegno dell'attivazione di servizi**

---

### **16. Servizi infanzia – Spazio Gioco**

---

#### *16.1 - Descrizione dell'intervento*

---

1. I servizi infanzia si caratterizzano quali servizi per l'infanzia con finalità ludiche, educative, aggregative, ricreative gestiti da soggetti pubblici e privati, profit e non profit, accreditati dal Comune.

#### *16.2 - Finalità*

---

1. I servizi infanzia – Spazio Gioco comunale è finalizzato a:

- a) garantire la tutela della prima infanzia in servizi che condividono con la famiglia un progetto educativo per ciascun bambino;

- b) ampliare l'offerta di servizi per la prima infanzia all'interno di una cornice istituzionale che ne fissa le regole a garanzia della qualità;
- c) garantire una maggiore frequenza ai servizi, in particolare da parte delle fasce deboli della popolazione.

### *16.3 - Destinatari*

---

1. Destinatari del servizio infanzia sono minori di età compresa fra 3 e 36 mesi.

L'accesso al servizio è riservato con precedenza ai residenti nel comune di Almenno San Bartolomeo e nei comuni Associati nella Gestione dei Servizi Sociali.

### *16.4 – Compartecipazione al servizio*

---

1. La Giunta comunale, annualmente determina, nel rispetto degli equilibri di bilancio, la quota unitaria fissa di accesso al servizio diversificata in relazione ai giorni settimanali di frequenza, senza applicazione dell'ISEE in quanto servizio non ricompreso tra le prestazioni sociali agevolate

## **17. Asilo nido comunale Nido dei Tigli**

---

### *17.1 - Descrizione del servizio*

---

1. Il servizio socio educativo per la prima infanzia accreditato quale Unità di offerta è normato secondo quanto previsto dal Regolamento comunale in essere per il funzionamento del servizio asilo nido comunale Nido dei Tigli.

### *17.4 – Compartecipazione al servizio*

---

1. L'assegnazione dei contributi per l'abbattimento della retta di frequenza al servizio nidi avviene, nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale con la possibilità di definire:

- un contributo universalistico mensile concesso indipendentemente dall'ISEE che verrà detratto direttamente dal costo della retta e trasferito all'Ente Gestore.
- un contributo graduato mensile in applicazione dell'ISEE, calcolato sulla retta al netto dell'abbattimento del contributo universalistico. Il contributo concesso verrà detratto direttamente dal costo della retta e trasferito all'Ente Gestore.
- un contributo universalistico mensile concesso in presenza di ulteriore figlio frequentante il servizio di Asilo Nido comunale che verrà detratto direttamente dal costo della retta e trasferito all'Ente Gestore.